



MOVIDA SELVAGGIA, COMUNE CONDANNATO A RISARCIRE UNA FAMIGLIA

OSTAGGIO DEI RUMORI

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 IL FATTO**
- 2 LA RESPONSABILITA' DEL COMUNE**
- 3 LA PROVA DEL DANNO**

1 IL FATTO

La vicenda giudiziaria ruota attorno a una situazione limite, purtroppo comune a molti residenti: una famiglia costretta a convivere ogni notte con rumori intollerabili provenienti dalla strada e dai numerosi esercizi commerciali della zona.-

Una situazione di disagio cronico, **documentata nel tempo anche attraverso certificazioni sanitarie**, che attestavano disturbi tali da richiedere la prescrizione di ansiolitici. Stanchi di subire ogni notte musica ad alto volume, urla, schiamazzi e assembramenti sotto le proprie finestre, i componenti della famiglia avevano deciso di adire le vie legali. Ma non contro i singoli avventori o i locali: **la citazione in giudizio ha riguardato direttamente il Comune.-**

2 PERCHE' CITARE IN GIUDIZIO IL COMUNE?

Il Comune, è evidente, non è l'autore materiale dei rumori. Allora perché chiamarlo in causa?

La risposta risponde a un principio cardine della responsabilità pubblica: l'amministrazione, pur non producendo direttamente il baccano, ha il **potere e il dovere istituzionale di intervenire** per tutelare la salute e la tranquillità dei cittadini.-

A supporto di questa tesi interviene la **Legge n. 447/1995** (legge quadro sull'inquinamento acustico), che attribuisce ai Comuni specifiche competenze di prevenzione, controllo e contenimento:

- L'**art. 6** assegna alle amministrazioni importanti funzioni di controllo sul rispetto della normativa acustica;
- L'**art. 9** conferisce il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in presenza dei relativi presupposti.-

Nel caso di specie, i residenti hanno contestato all'ente di non aver adottato misure sufficienti a contrastare un inquinamento acustico che si protraeva da anni, nonostante le problematiche legate alla movida fossero ampiamente note.-

Il Tribunale ha accolto la linea difensiva: **il Comune risponde per la condotta omissiva**, ovvero per non aver efficacemente impedito che la situazione compromettesse il diritto al riposo.-

Richiamando la disciplina delle **immissioni intollerabili (art. 844 c.c.)** e i principi costituzionali a tutela della salute, il giudice ha sancito un principio fondamentale: non basta che l'ente "*non faccia rumore*"; deve esercitare adeguatamente i propri poteri per bloccare quello intollerabile prodotto da terzi.-

Naturalmente, la responsabilità non è automatica, ma richiede l'accertamento di un'inerzia colpevole e di un danno conseguente.

3 LA PROVA DEL DANNO

Per ottenere il risarcimento non è necessario dimostrare di aver contratto una malattia permanente. La giurisprudenza riconosce la risarcibilità anche della **concreta compromissione delle normali abitudini familiari**:

- Notti insonni;

- Difficoltà di concentrazione,
- Impossibilità di studiare, riposare o semplicemente trascorrere una serata tranquilla nella propria abitazione.-

Conseguenze che, se abituali, incidono pesantemente sulla qualità della vita.-

Aspetto di rilievo: il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento **individuale anche al figlio minorenn**e, confermando che il pregiudizio colpisce ogni singolo componente del nucleo familiare.

Il Tribunale, infatti, ha condannato il Comune al pagamento di **11.732 euro a ciascuno dei tre componenti** della famiglia (padre, madre e figlio minore), per un totale complessivo che supera i **35.000 euro**.-

Il Comune ha già annunciato l'intenzione di appellare la sentenza, ma la pronuncia è destinata a fare scuola.-